

## **IL CONCETTO DI PRIMO INSEDIAMENTO NEL “PACCHETTO GIOVANI” DI CUI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE EMANATO CON D.P.REG. 12 FEBBRAIO 2016 N. 026/Pres.**

Il concetto di primo insediamento previsto per la modalità di accesso al PSR tramite la domanda di pacchetto giovani, di cui al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26, di seguito regolamento, necessita di essere chiarito in conformità a quanto disposto in particolare agli articoli 8, 10, 28 e 52 del regolamento medesimo, nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e 2 del regolamento (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014.

L'articolo 8 comma 2 del regolamento prevede che il beneficiario del pacchetto giovani sia un giovane agricoltore che “si insedia per la prima volta, in qualità di capo in un'azienda agricola con i requisiti di cui al comma 3” del medesimo articolo.

L'articolo 10 definisce il “**primo insediamento**”: è necessario che il giovane agricoltore divenga capo dell'azienda assumendo per la prima volta responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda stessa, e la qualifica da assumere varia a seconda delle diverse tipologie di impresa agricola:

- a) per un'impresa agricola individuale deve insediarsi come titolare;
- b) nelle società di persone deve insediarsi come amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori;
- c) per le società di capitale deve insediarsi in qualità di socio amministratore, unico o delegato, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
- d) per le società cooperative deve insediarsi come socio amministratore, unico o delegato.

L'articolo 10 comma 7 spiega che il primo insediamento deve avvenire **nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda** ed il suo inizio coincide con:

- a) la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;
- b) la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone;
- c) la data di assunzione della carica di socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative; in questo caso sono necessarie due qualifiche di socio e di amministratore e l'insediamento si considera iniziato se il giovane agricoltore è in possesso di entrambe.

Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento il giovane agricoltore deve dichiarare di **non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale** nella gestione di un'azienda agricola.

Nelle società di persone i soci (ad eccezione di quelli accomandanti della s.a.s.) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito, anche di natura tributaria, contratto nell'esercizio dell'attività. In linea generale, quindi, è necessario che il giovane non sia stato precedentemente socio di una società di persone agricola oppure, qualora lo fosse stato, o è stato un accomandante di s.a.s. o socio di società semplice con patto espresso di limitazione di responsabilità.

Per le società di capitali, invece, per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, tranne il caso della s.a.p.a. dove gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente. Quindi il giovane potrebbe essere stato precedentemente socio.

In definitiva, l'assunzione o meno in precedenza di responsabilità civile o fiscale del giovane va valutata a seconda che vi sia stata o meno l'assunzione del rischio di rispondere per le obbligazioni sociali.

Stante la puntuale formulazione dell'articolo 28 non è possibile considerare ammissibili le domande presentate da chi, precedentemente al primo insediamento, aveva già responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola. La finalità della norma è evidentemente quella di garantire il premio a chi è veramente “nuovo” alla gestione dell'impresa agricola.

Pertanto non può fare domanda il giovane che, precedentemente al primo insediamento e, quindi, in un periodo ancora precedente all'arco temporale del 12 mesi sopra richiamato:

- era titolare di impresa agricola individuale;
- è stato socio di una società di persone agricola, a meno che non sia stato accomandante di s.a.s. o socio di società semplice con patto espresso di limitazione di responsabilità;
- è stato socio accomandatario di una s.a.p.a.

Le considerazioni appena esposte devono essere coordinate anche con il regime transitorio di cui all'articolo 52 del regolamento.

### **REGIME TRANSITORIO ANNO 2016 (art. 52)**

Le domande possono essere presentate dal 18/02/2016 al 19/09/2016 (salvo proroghe).

È prevista una deroga al periodo entro il quale deve avvenire l'insediamento (dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di cui al comma 7 dell'articolo 10): per il 2016 la domanda può essere presentata anche da giovani che hanno iniziato l'insediamento dal 1 gennaio 2015 ed entro i quindici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Per le società potrebbe presentarsi una particolare casistica: il giovane agricoltore **nell'arco del periodo consentito per il primo insediamento** (12 mesi a regime, 15 mesi per l'anno 2016, precedenti alla presentazione della domanda), potrebbe **aver iniziato ad insediarsi nella società**, assumendo ad esempio soltanto la qualifica di socio, **perfezionando** invece **la sua posizione all'interno della società con l'assunzione della qualifica richiesta dal regolamento**, a seconda del tipo di società, **entro il termine di presentazione della domanda di pacchetto giovani**.

In questi casi sarà da considerarsi ammissibile la domanda di chi acquisisce tutte le cariche richieste dall'articolo 10 del regolamento nell'arco temporale consentito (12 mesi a regime, 15 mesi per l'anno 2016, precedenti alla presentazione della domanda). Resta invece inammissibile, come sopra già meglio esplicitato, chi, ad esempio, è stato socio di società di persone in un periodo precedente a detto arco temporale, atteso che, al di fuori del periodo consentito, la qualifica già assunta di socio ha determinato, in base alla disciplina civilistica, assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.